

**Sentenza:** 22 febbraio 2024, n. 59

**Materia:** giudizio di conto – agente contabile – partecipazioni azionarie di enti pubblici

**Parametri invocati:** artt. 3, 103 comma 2 e 117, comma 2, lettera l), della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Calabria

**Oggetto:** art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

### **Sintesi:**

La sentenza in epigrafe ha ad oggetto l'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 che attribuisce la qualità di agenti contabili ai soggetti nominati o designati dalla Regione (o proposti dai rappresentanti della Regione) quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società partecipate dalla stessa. Con il conseguente obbligo per tali soggetti di rendere annualmente il conto e assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il giudice rimettente, chiamato a decidere su giudizi di conto instaurati in virtù della disposizione censurata, dubita che i soggetti convenuti in ragione della qualifica di agenti contabili ad essi attribuita dalla norma, abbiano effettivo maneggio delle partecipazioni sociali e debbano essere sottoposti al giudizio di conto, assumendo che il "maneggio" di quote o azioni – con le conseguenti responsabilità – vada piuttosto ricondotto agli organi regionali in quanto titolari dell'esercizio dei diritti di socio.

All'esame delle censure sollevate, la Corte ritiene opportuno premettere un articolato esame della figura dell'agente contabile, condotto sia alla luce delle disposizioni normative in materia che della giurisprudenza costituzionale, civile e contabile, avendo particolare riguardo alle partecipazioni societarie degli enti pubblici.

In estrema sintesi la Corte richiama le disposizioni che:

- qualificano come agenti contabili – e come tali soggetti al giudizio di conto – tra gli altri, gli *“agenti consegnatari, addetti alla conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza della pubblica amministrazione”*;
- annoverano espressamente i titoli azionari e partecipativi tra i beni mobili dello Stato;
- stabiliscono che i consegnatari di beni mobili hanno la responsabilità dei beni ricevuti in custodia fino a che non ne abbiano ottenuto legale scarico e che i consegnatari di diritti e azioni rispondono altresì delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati;
- prevedono l'obbligo di rendere il conto delle partecipazioni di proprietà della Regione e la competenza della Corte dei conti a giudicare sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni per garantire la corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni.

Richiama quindi, tra le altre disposizioni rilevanti, l'art. 9 del d.lgs 175/2016 che, per le partecipazioni regionali, individua nella presidenza della Regione il soggetto deputato a esercitare i diritti dell'azionista, salvo diversa disposizione di legge della stessa Regione titolare delle partecipazioni e per quelle degli enti locali, il sindaco o il presidente o un loro delegato.

In esito all'ampia ricostruzione svolta, la Corte procede all'esame della censura relativa alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., censura che ritiene fondata ed assorbente rispetto agli ulteriori profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente.

Afferma la Corte che il legislatore regionale può unicamente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione societaria ed eventualmente gli ambiti della delega per amministratori e sindaci.

L'attribuzione della qualifica di agente contabile esula dalla competenza della Regione e risulta invasiva della competenza statale in materia di giurisdizione e norme processuali di cui all'art. 117, co.2 lett. l) della Costituzione (Corte Cost. sentenze nn. 160/2022, 285/2019, 8/2017, 19/2014).

Da qui la dichiarazione di illegittimità della norma regionale oggetto del giudizio.

In conclusione la Corte auspica comunque un intervento del legislatore statale che prenda in adeguata considerazione l'evoluzione della figura dell'agente contabile tenendo conto del rilievo assunto dalle partecipazioni societarie degli enti pubblici in conseguenza dei processi di privatizzazione.